



REPUBBLICA ITALIANA

7/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Igina MAIO Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio DI STAZIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59496 promosso da: **xx**, nata xx, ivi

residente in xx, c.f. xx, rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Capuzzo

(C.F. CPZMRT69L54C964G) e Giancarlo Moro (C.F.

MROGCR54C30B795K), elettivamente domiciliata presso lo studio

dell'avvocato Raffaele Cardilli in Roma, Viale G. Cesare n. 94, i quali

dichiarano di voler ricevere le eventuali comunicazioni agli indirizzi di posta

elettronica certificata giancarlo.moro@ordineavvocatipadova.it -

marta.capuzzo@ordineavvocatipadova.it -

raffaelecardilli@ordineavvocatiroma.org

APPELLANTE

CONTRO:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli avvocati Patrizia Ciacci (codice fiscale CCCPRZ58P64F839R pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it), e Clementina Pulli (codice fiscale PLLCMN62C55E506T; pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale rilasciata per il presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo (fax: 0659056107)

APPELLATO -

per l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto n. 104/2021, depositata il 24 maggio 2021 e non notificata.

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2023, data per letta la relazione del cons. Maria Rita Micci, l'avv. Cardilli Raffaele, su delega scritta, per l'appellante e l'avv. Patrizia Ciacci per l'INPS, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Alessia Spirito, la causa è posta in decisione.

Premesso in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto al beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, legge 388/2000, già riconosciuto in sede amministrativa, unicamente ai fini del conseguimento

del diritto a pensione e non già ai fini della quantificazione della stessa.

Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto di interpretare il comma 3 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 - che riconosce, a decorrere dall'anno 2002, ai sordomuti e a tutti coloro che abbiano una invalidità superiore al 74%, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa concedibile - unicamente nel senso di attribuire il diritto a pensione anticipato e non già ai fini di una maggiorazione sulla quantificazione della pensione spettante.

Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la xx, fondando l'impugnazione su un unico motivo di diritto consistente nella ritenuta errata interpretazione ed applicazione del comma 3 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 da parte del giudice di primo grado.

A detta dell'appellante, infatti, il beneficio concesso dal legislatore del 2000 nei confronti di coloro ai quali fosse riconosciuta una invalidità superiore al 74%, dovrebbe rilevare non soltanto ai fini del diritto a pensione ma anche ai fini della misura della stessa, e ciò indipendentemente dal sistema di calcolo della pensione adottato (contributivo, retributivo o misto).

Con memoria del 26 ottobre 2026 si è costituito l'INPS insistendo per il rigetto dell'appello stante la correttezza della decisione impugnata, resa dal giudice monocratico in conformità della legge e della posizione costantemente espressa dall'Istituto previdenziale in materia, nelle numerose circolari in merito.

All'udienza del 1° dicembre 2023 le parti si sono riportate alle conclusioni rispettivamente formulate negli atti introduttivi. Parte appellante ha prodotto giurisprudenza favorevole (sent TAR Padova 210/2021).

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto di impugnazione introduttivo del presente giudizio di appello, la parte ricorrente ha sostenuto che il beneficio invocato dovesse essere interpretato, contrariamente a quanto deciso in sentenza, nel senso di riconoscere al lavoratore, affetto da una invalidità superiore al 74%, non soltanto il diritto al conseguimento della pensione ma anche il diritto ad una pensione maggiorata nel *quantum*.

L'appello non è meritevole di accoglimento.

Come noto, il sistema di calcolo delle pensioni ha subito, in armonia con l'andamento socioeconomico del Paese, diverse modifiche nel corso degli ultimi decenni.

Il grande cambiamento è arrivato nel 1995, quando con la legge 8 agosto 1995 n. 335, il legislatore ha stabilito che, per tutti coloro che non avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1995, i 18 anni di servizio e per i nuovi assunti, il trattamento di quiescenza non dovesse essere più calcolato secondo il sistema retributivo, ma sulla base del nuovo sistema contributivo.

Si è venuto a delineare un sistema di calcolo della pensione diversificato: un sistema puramente retributivo per coloro che avessero maturato più di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, un sistema puramente contributivo per tutti coloro che fossero assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996 ed un sistema di calcolo c.d. misto per coloro che, in servizio al 31

dicembre 1995, non avessero maturato più di diciotto anni di servizio.

Il sistema retributivo c.d. “puro”, ha, inoltre, da ultimo, subito una modifica con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificata con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha introdotto, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, il sistema di calcolo contributivo, presentando, pertanto, anche per questi lavoratori, un sistema di calcolo misto, anziché totalmente retributivo come previsto dalla previgente normativa (quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo e quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo).

Si comprende, quindi, come il sistema di calcolo c.d. retributivo sia un sistema di calcolo ad “esaurimento”, che sarà definitivamente eliminato con il pensionamento di tutti coloro che si sono trovati in servizio a cavallo del 31 dicembre 1995.

Il sistema di calcolo del trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo è un sistema di calcolo particolarmente oneroso per lo Stato dal momento che la pensione viene commisurata al prodotto di tre elementi: la retribuzione pensionabile, l’anzianità contributiva e l’aliquota di rendimento.

Il sistema contributivo prevede, invece, la determinazione del trattamento di quiescenza attraverso il sistematico accantonamento di somme che costituisce il montante dei contributi versati.

Il montante contributivo, ovviamente, aumenta all’aumentare degli anni di servizio.

La pensione sarà determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.

In questo contesto, il legislatore del 2000 ha voluto introdurre una norma di favore per coloro ai quali fosse riconosciuta una invalidità superiore al 74%, concedendo loro il diritto ad andare in pensione prima del dovuto, attraverso l'espresso riconoscimento di contribuzione figurativa (due mesi ogni anno lavorato, fino ad un massimo di cinque) da sommarsi alla contribuzione effettivamente accantonata.

Il tenore letterale della norma non lascia margini per la diversa interpretazione proposta dall'appellante.

La ratio della norma deve, innegabilmente rinvenirsi nella volontà del legislatore di voler agevolare i soggetti affetti da disabilità fisiche, concedendo loro di collocarsi a riposo in anticipo rispetto agli altri lavoratori e non già nella intenzione di concedere loro maggiorazioni di ordine economico.

La norma è nata sotto l'egida del sistema contributivo e sembra essere espressamente ritagliata per il calcolo della pensione basato su detto sistema (contribuzione figurativa riconosciuta in aggiunta al montante contributivo accantonato, per assicurare un trattamento di quiescenza anticipato).

Nel sistema retributivo, cui invece la norma deve adattarsi, essendo questo ormai, come detto, un sistema ad esaurimento rispetto al calcolo delle pensioni future, l'applicazione della normativa in esame ha inevitabilmente un impatto diverso.

Si è detto che, con il sistema retributivo, il trattamento di quiescenza altro

non è che il prodotto fra tre fattori (retribuzione, contribuzione ed aliquota di rendimento); pertanto, se viene ad essere maggiorato uno dei fattori della moltiplicazione medesima (come nel caso in esame, la contribuzione), conseguentemente ne deriva che automaticamente il prodotto, quindi, l'ammontare della pensione, risulti necessariamente maggiorato.

Nel sistema contributivo, il montante dei contributi accantonati indica unicamente gli anni di servizio (effettivo o utile) ed una sua maggiorazione incide, inevitabilmente, unicamente sul diritto a pensione.

La maggiorazione del trattamento di quiescenza che viene riconosciuto a coloro i quali abbiano un trattamento di pensione calcolato con il sistema retributivo, quindi, non è frutto di una sperequazione nel trattamento di medesime situazioni soggettive, ma il frutto di una modalità di calcolo diversa non altrimenti evitabile.

A conferma della labilità della ricostruzione offerta dall'appellante può essere utile ricordare come con un disegno di legge (Senato della Repubblica XV Legislatura n. 273, comunicato alla Presidenza il 5 maggio 2006) si è tentato di approvare una norma di interpretazione autentica dell'art. 80, comma 3, legge 388/2000, con la quale si precisava che detto comma andasse interpretato nel senso di ritenerlo, da un lato, applicabile anche a lavoratori ai quali fosse riconosciuta una invalidità inferiore al 74% e, dall'altro, rilevante non soltanto ai fini del riconoscimento del diritto a pensione ma anche ai fini della determinazione della misura.

Il disegno di legge, come prevedibile, non ha mai proseguito il suo iter legis.

Alla luce di quanto sin qui affermato, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna

	8	
	dell'appellante al pagamento delle spese a favore dell'INPS, quantificate in	
	euro 1.000,00 (mille/00).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, rigetta	
	l'appello proposto da xx, iscritto al n. 59496 del registro di segreteria.	
	Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese	
	per la somma di euro 1.000,00 (mille/00).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 1° dicembre 2023.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Maria Rita Micci Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 18/01/2024	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	

